

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCCLII

COOPERAZIONE, IMPRESA
E MERCATO
NELLA TRANSIZIONE VERSO
UN'ECONOMIA SOSTENIBILE

Scritti in memoria
del professor Francesco Cavazzuti

a cura di
SILVIA GUIZZARDI

Bologna
University Press

INDICE

Prefazione <i>Silvia Guizzardi</i>	ix
---------------------------------------	----

Introduzione <i>Renzo Costi</i>	xi
------------------------------------	----

PARTE PRIMA

LE RADICI DELLA SOSTENIBILITÀ COOPERATIVA

Impresa cooperativa e sostenibilità <i>(partendo da un'antica precisazione di Francesco Cavazzuti)</i> <i>Roberto Genco</i>	3
---	---

Mutualità e sostenibilità: un inedito ruolo del gruppo cooperativo paritetico <i>Federico Parmeggiani</i>	21
---	----

Le cooperative, società benefit? <i>Alessio Bartolacelli</i>	75
---	----

PARTE SECONDA

SOSTENIBILITÀ TRA *GOVERNANCE*, MERCATO E POLITICHE ENERGETICHE

- L'informazione selettiva di sostenibilità tra azionisti e *board*
nel prisma dell'autonomia privata 103
Luca Orciani
- L'*enforcement* pubblico del *corporate sustainability reporting* 147
Sara Nocella, Veronica Badini
- Funzioni e limiti dell'informazione societaria di sostenibilità 193
Sergio Gilotta

PARTE TERZA

INNOVAZIONE, CONOSCENZA E NUOVE FORME DI COOPERAZIONE

- Dalla tutela brevettuale alla cooperazione tecnologica:
il ruolo dei *patent pool* nella transizione sostenibile 217
Silvia Guizzardi
- Le cooperative di dati nel mercato europeo dei servizi digitali.
Condivisione e mutualità per una nuova economia dei dati 275
Anna Maria Toni
- La nuova stagione del nucleare. Equilibri, investimenti
e prospettive del mix energetico europeo 321
Antonietta Troisi

LE COOPERATIVE, SOCIETÀ BENEFIT?

*Alessio Bartolacelli**

SOMMARIO: 1. La finalità mutualistica... – 2. ...e la finalità di beneficio comune prevista dallo statuto come criterio di qualificazione di società benefit. – 3. Il rapporto tra scopo mutualistico e finalità di beneficio comune. – 3.1. La società cooperativa come società benefit di diritto? – 3.2. Le cooperative a mutualità prevalente come società benefit di diritto? – 3.3. Nessuna cooperativa come società benefit di diritto, ma... – 4. Conseguenze dell'opzione scelta in termini di disciplina della società cooperativa benefit. – 5. Riflessioni conclusive.

1. *La finalità mutualistica...*

È ben noto e persino banale, in apertura di questo lavoro, ricordare come la caratteristica fondamentale dell'impresa cooperativa risieda nell'essere dotata, necessariamente, di uno scopo mutualistico¹.

Da un lato, l'art. 2515 c.c., al comma 2, ricorda che l'utilizzo della (auto)definizione in termini di società cooperativa è riservato alle sole società che abbiano uno scopo mutualistico²; e, dall'altro, è

* Università di Modena e Reggio Emilia.

¹ La bibliografia sul punto è sterminata, ma per tutti si v. U. BELVISO, *Scopo mutualistico e capitale variabile nelle società cooperative*, Milano, 2012, p. 45 ss.; A. BASSI, *Scopo mutualistico*, in *Trattato delle società* diretto da V. Donativi, IV, Torino, 2022, p. 1355 ss.; F. CASALE, *Scambio e mutualità nella società cooperativa*, Milano, 2005.

² Su cui cfr., anche per l'esercizio indiretto di finalità mutualistica da parte di entità diverse dalle cooperative, E. ROCCHI, *sub art. 2515*, in G. PRESTI (a cura di),

ben chiaro, perlomeno a seguito della riforma del diritto societario del 2004, che lo scopo mutualistico non necessariamente deve costituire *l'unico* fine ultimo della cooperativa. Soprattutto con la positivizzazione, per quanto *a contrariis*, della figura delle cooperative a mutualità non prevalente è ormai di patente evidenza come non vi sia alcun vincolo insormontabile alla coesistenza tra una finalità mutualistica ed una diversa, normalmente essendo quest'ultima di tipo lucrativo³. E, naturalmente, anche nelle cooperative che maggiormente rispondono all'immagine ideale dell'ente mutualistico, ossia quelle a mutualità prevalente, salvo naturalmente che non siano nella variante "pura", sempre meno frequente e comunque non oggetto di specifica regolamentazione normativa⁴, si dà la coesistenza di diversi scopi. In altre parole, nella maggior parte dei casi si può sostenere che le cooperative in Italia sono enti societari *dual purpose*, anticipando e non di poco l'emersione di un fenomeno che trova nelle *benefit corporations* statunitensi, e nei loro diversi epigoni locali in vari ordinamenti europei e non solo, un tema di costante interesse nel corso degli ultimi anni⁵.

Invero, il legislatore, nell'art. 2515 già ricordato, ma pure già all'art. 2511, e ancora all'art. 2527, all'art. 2538, all'art. 2545, e all'art. 2545-*septiesdecies*, per stare appena al codice civile, menziona lo *scopo* e non già la *finalità* mutualistica come tratto distintivo delle società cooperative. Pare tuttavia che si possano trattare i due

Società cooperative, nel *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti *et al.*, Milano, 2007, p. 76 ss.

³ Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2024, p. 612 discorre esplicitamente di *attività*, e non già di *finalità*, lucrativa in compresenza con lo scopo mutualistico. Ma *ibidem* sottolinea come lo scopo delle cooperative è «*prevalentemente*, ma non esclusivamente mutualistico» (corsivo nell'originale), per cui la parte di *scopo* non di carattere mutualistico pare non poter essere che lucrativo.

⁴ Ma su cui si v., ad esempio, V. BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997, p. 111 ss.

⁵ Si v. per esempio, L. VENTURA, *The Social Enterprise Movement and the Birth of Hybrid Organisational Forms as Policy Response to the Growing Demand for Firm Altruism*, in H. PETER *et al.* (a cura di), *The International Handbook of Social Enterprise Law. Benefit Corporations and Other Purpose-Driven Companies*, Cham, 2023, p. 9 ss., spec. 10 e 20, n. 62. E, sul duplice scopo, v. anche E. CODAZZI, *La società benefit. Un modello di gestione cd. multistakeholder per le società di capitali*, Napoli, 2024, p. 17.

termini di *scopo* e *finalità*, perlomeno ai fini di questo lavoro, come sinonimi perfetti⁶. Il che, naturalmente, agevola e di molto il prosieguo dell'analisi, giacché come si vedrà tra breve, il redattore delle norme in materia di società benefit si è ben guardato dal riferirsi allo scopo, nel disciplinare il fenomeno, preferendo piuttosto utilizzare il concetto di finalità.

Lo scopo mutualistico, dunque, come tradizionalmente lo si intende anche in ragione dell'esplicazione data dalla Relazione ministeriale al Codice civile nella sua versione originaria, si sostanzia nella reciprocità di prestazione tra società e soci, attraverso la cosiddetta gestione di servizio, mediante contratti di scambio o remunerazione del lavoro o dei conferimenti, che determinano comunque una situazione di vantaggio per i soci della cooperativa in misura superiore a quella che deriverebbe loro sul mercato⁷.

Si tratta, quindi, di una situazione che, già sul versante della mutualità interna presenta caratteri particolarmente positivi per una specifica categoria di soggetti, ovvero i soci, senza che ciò sia necessariamente legato alla percezione di utili maturati dalla società in termini di lucro soggettivo.

Analogamente si può argomentare ove si consideri la situazione sotto il profilo della mutualità di sistema. Sulla base del dettato dell'art. 45 Cost.⁸, infatti, la promozione della cooperazione *senza carattere speculativo privato* si realizza perlomeno anche attraverso i Fondi di promozione della cooperazione⁹, i cui patrimoni si alimentano tra l'altro anche attraverso il noto sistema della devoluzione di parte dell'utile annuale *ex art. 2545-quater, c.c.* D'altra parte, la funzione dei Fondi è, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, l. 59/1992, esattamente quella di promuovere lo sviluppo del sistema cooperativo nel suo complesso. E, in posizione intermedia, si deve pure considerare quel fenomeno che taluni studiosi ammettono de-

⁶ Sulla scorta, ad esempio, di quanto fatto da G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, Torino, 2019, p. 13.

⁷ In questo senso il noto passaggio della Relazione al Codice Civile, n. 1025.

⁸ Su cui si v. A. NIGRO, *Sub art. 45*, in *Rapporti economici. III., Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 1 ss.

⁹ Su cui si v. F. CAVAZZUTI, *I fondi mutualistici: dalla mutualità d'impresa alla solidarietà di sistema*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle società cooperative*, Padova, 1993, p. 75 ss.

finendolo come di mutualità esterna¹⁰, con estensione dei vantaggi riconosciuti ai soci anche a soggetti esterni alla compagine sociale.

Ecco dunque, in altri termini, che, per espressa previsione di legge o per previsione statutaria, nell'ambito cooperativo dalla società promanano vantaggi che potrebbero essere definiti a cerchi concentrici, con diffusione per irraggiamento. In quello più prossimo all'impresa, i vantaggi, immediati o mediante il meccanismo del ritorno sono destinati ai soci. In secondo luogo, ove la si ammetta e vi sia una apposita previsione statutaria in tale senso, la mutualità esterna, o spuria, consente anche a non soci di trarre vantaggio dall'attività della cooperativa¹¹. Infine, e più diffusamente, il sistema della mutualità di sistema consente che dal risultato positivo dell'attività di una cooperativa altre imprese mutualistiche possano trarre linfa per la propria attività, con evidente vantaggio per soci, eventuali terzi e sistema, con una struttura destinata a perpetuarsi in un circolo (auspicabilmente virtuoso) potenzialmente senza fine.

Questa premessa è fondamentale per potere comprendere pienamente quali siano le caratteristiche essenziali di una società cooperativa per potere cogliere l'intersezione tra tale modello organizzativo e quello della società benefit.

2. *...e la finalità di beneficio comune prevista dallo statuto come criterio di qualificazione di società benefit*

Sulla base del comma 376, art. 1, l. 208/2015¹², le società benefit sono caratterizzate dal fatto che, nell'esercizio della propria attività economica:

oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile,

¹⁰ A. BASSI, *Scopo mutualistico*, cit., 1364 ss.; F. VELLA, R. GENCO, P.L. MORARA, *Diritto delle società cooperative*, Bologna, 2018, p. 223 ss.

¹¹ Cfr. art. 2521, comma 2, c.c.

¹² Di qui innanzi, ove si citi per praticità e brevità unicamente il comma, esso dovrà essere inteso all'art. 1 della l. 208/2015.

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Le finalità di beneficio comune sono poi definite, al comma 378, come quelle da cui si sostanzia

il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376.

Infine, il comma 377 opportunamente chiarisce che possono rivestire la qualifica di società benefit tutte le società di cui al libro V, titoli V e VI del c.c., e dunque pure le società cooperative¹³. Si tratta di una specificazione tutt'altro che irrilevante, allorché si reputi opportuna una breve indagine comparativa con gli ordinamenti a noi prossimi che abbiano già avuto modo di introdurre modelli societari equiparabili alle benefit italiane. Infatti, mentre in Francia la disciplina delle *sociétés à mission* è chiaramente stata resa applicabile alle società cooperative e alle mutue assicuratrici¹⁴, nella minimale disciplina spagnola tra i pochissimi dati normativi chiari si staglia esattamente l'impossibilità per una società cooperativa di acquisire la qualifica di *sociedad de beneficio y interés común* (SBIC)¹⁵.

¹³ Tra cui sono chiaramente da includere anche le mutue assicuratrici, per quanto non sia possibile in questa sede trattarle compiutamente.

¹⁴ Si v. E. COHEN, *La société à mission. La loi Pacte: enjeux pratiques de l'entreprise reinventée*, Parigi, 2019, p. 81: «l'article L210-10 du Code commerce ne s'appliquera qu'aux sociétés commerciales, aux sociétés d'assurances, aux mutuelles et aux coopératives». Riguardo alle mutue assicuratrici si v. A. COURET, *Le décret du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2020, p. 6.

¹⁵ La situazione spagnola è per verità piuttosto peculiare. Il quadro normativo è dato dalla *Disposición adicional décima* della Ley 18/2022, del 28 settembre 2022, in cui ci si riferisce alle SBIC come opportunità offerta alle sole *sociedades de capital* (SA, SL, SCA); mentre un codice privato sviluppato nell'agosto 2023 da parte di un gruppo di soggetti privati si riferisce alle *sociedades mercantiles*, nozione che comprenderebbe anche le società cooperative. In ragione della prevalenza del sia pure scarno dettato normativo (che peraltro richiede una integrazione regolamentare allo stato attuale non ancora sviluppata), si deve ritenere che non vi sia la possibilità di avere legittimamente delle SBIC cooperative. Sul tema si rinvia

Ora, anche solamente restando al dato italiano, è evidente come la società benefit si caratterizzi per almeno due, se non tre, diverse peculiarità.

In primo luogo, la finalità di beneficio comune si *aggiunge* allo scopo di divisione degli utili¹⁶. Il che, naturalmente, rende quanto meno singolare il riferimento esplicito alle società cooperative in cui il lucro soggettivo non costituisce certamente un elemento connotativo indefettibile, a differenza degli altri tipi societari richiamati. Certo, può essere presente, ed in concreto lo è nella prevalenza dei casi, ma non si tratta naturalmente di caratteristica imprescindibile del modello cooperativo.

D'altra parte, la finalità di beneficio comune della società benefit deve esplicarsi nell'esercizio dell'attività d'impresa¹⁷, evidentemente attraverso la sua azione economica. La disposizione ha dato adito a diverse interpretazioni, soprattutto con riferimento alla possibilità che la destinazione sistematica di una parte degli utili annuali a favore di attività, magari esercitate da terzi che ricevano questo denaro a titolo di donazione o di finanziamento ricorrente, costituisca una valida modalità di esplicitazione della finalità di beneficio comune¹⁸. Evidentemente, il tema non si pone in maniera particolare per le società cooperative, per le quali non vi saranno in via di principio

a A. BARTOLACELLI, *To B Or Not To B, That Is The Question. A few unsolicited remarks for the Spanish lawmaker (but not only) regarding the establishment of the sociedades de beneficio e interés común as a label*, in M.C. CHAMORRO DOMÍNGUEZ (dir.), *Creación de valor sostenible en sociedades cotizadas y pymes*, Madrid, 2024, p. 442 ss.

¹⁶ Su questo si v. le riflessioni di E. CODAZZI, *Le società benefit*, cit., p. 33 ss., ove si ricostruiscono nel dettaglio le posizioni dottrinali a riguardo, anche con riferimento alle esperienze straniere.

¹⁷ Sul punto si v. ancora E. CODAZZI, *Le società benefit*, cit., p. 59 ss.

¹⁸ Il punto è tuttavia controverso: a fronte di chi ritiene che la eterodestinazione dell'utile non può configurare di per sé modalità di realizzazione della finalità di beneficio comune (ad es.: G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *AGE*, 1, 2018, p. 89; M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 488 ss.; G. PRESTI, *Glosse in margine a le società benefit di Marco Palmieri*, in *BIS*, 2025, p. 14 ss.), vi sono posizioni quantomeno dubbiose (P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, Torino, 2022, p. 23), o più possibiliste (ad es.: G. MARASÀ, *Scopo di lucro*, cit., 23, ove si ammette la possibilità nel caso in cui alla devoluzione di utili si accompagni anche qualche profilo di effettiva attività di beneficio comune), sino a giungere ad una apertura più piena (tra gli altri: G.A. RESCIO, *L'oggetto della*

delle difficoltà nel ritenere applicabili le conclusioni cui si addivenga nello spettro delle società lucrative. Per gli enti mutualistici, cooperative in particolare, è invece perlomeno più immediata l'interpretazione della previsione relativa al fatto che la finalità di beneficio comune si realizza mediante attività che si svolgono «nell'esercizio di una attività economica»¹⁹. Il beneficio comune (*finalità*) si realizza attraverso *attività e modalità* di realizzazione (responsabile, sostenibile e trasparente) di tali attività, *a favore* di una serie di soggetti («persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni»: comma 376; e «altri portatori di interessi», ossia «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»: comma 378, lett. b).

A tacere del requisito di previsione statutaria della finalità²⁰, di cui si dirà tra breve e che costituisce senz'altro un punto centrale della discussione sulle società benefit cooperative, il tema della declinazione in concreto della finalità di beneficio comune è certamente fondamentale. Ora, il riferimento alle modalità di realizzazione appare quantomeno vago, se non completamente stravagante. Come già si è avuto modo di osservare²¹, richiedere che l'operatività di una benefit sia connotata da una condotta responsabile, sostenibile e trasparente non ha un reale valore identificativo della fattispecie.

Non lo ha innanzitutto dal punto di vista della definizione della condotta, in ragione della sua estrema vaghezza. Cosa significa operare in modo responsabile? Ben noto è come le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori sono presenti nei vari tipi societari, e ciò è esplicitamente ribadito, senza prevedere alcun inasprimento né sostanziale, né procedurale, dal comma 381, che rinvia proprio alla disciplina applicabile al tipo sociale di appar-

società benefit, in *Riv. dir. civ.*, 2022, p. 466 s.; A. BARTOLACELLI, *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *Nonprofit paper*, 2/2017, p. 280, n. 50.

¹⁹ Si v. le posizioni di Mosco, Presti e Cian alla nota immediatamente precedente.

²⁰ Sul punto si v., specificamente, G.A. RESCIO, *L'oggetto della società benefit*, cit., spec. p. 468 ss.

²¹ A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 265, spec. n. 25.

tenenza della società benefit. Per cui, certo, gli amministratori sono nelle benefit responsabili come in qualunque altra società²². O forse la responsabilità della condotta è da ricondursi non già all'amministratore, ma alla società stessa; ed in tale caso il significato da attribuire alla previsione risulta forse ancor più oscuro, salvo che – come qui si sostiene – non si ritenga la riportata formulazione altro che non un volere esplicitamente ribadire un principio cardine dell'ordinamento, ossia che il debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri per le obbligazioni contratte, ai sensi dell'art. 2740 c.c., significativamente rubricato *responsabilità patrimoniale*. Ma evidentemente questa norma si applica ad ogni società, e certo non dovrebbe essere necessario ulteriormente ripetere che le società benefit operano responsabilmente. Salvo che, si potrebbe obiettare, quella di cui si tratta non sia da intendersi come una responsabilità più morale che legale, e quindi una *responsibility*, più che non una *liability*. Ma anche ove così si opinasse, non è dato di comprendere che cosa una simile responsabilità ricomprenda e cosa no, e quale sia la fonte ed il contenuto dell'obbligo di condotta cui la società benefit sia soggetta.

Con riferimento alla condotta sostenibile, anche qui non vi sono elementi che consentano di dotare tale requisito di un minimo di precettività. Bene è noto come non si dia una definizione normativa di sostenibilità nel nostro ordinamento, e come sia assai impervio tentare di rinvenirne una che non sia soggetta a irreparabili (ed imprevedibili) arbitrii²³. La richiesta di una condotta sostenibile da parte della società benefit, in altre parole, non è che una norma manifesto chiaramente vuota, e in quanto tale nella migliore delle ipotesi inutile; o,

²² Ma resta la questione, semmai, del perimetro di questa responsabilità, che naturalmente va a "coprire" anche le attività che costituiscono la modalità di estrinsecazione della finalità di beneficio comune. Sul punto si v. D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, p. 487 ss.

²³ Ma un indizio, per quanto parziale, potrebbe essere invenuto nel Regolamento (UE) 2019/2088, all'art. 2, n. 17, ove si definisce – ai soli fini del regolamento, ma ad avviso di chi scrive con portata teorica ben più ampia – l'oggetto di un investimento sostenibile". Da tale definizione – che integra il principio del contributo ad un obiettivo ambientale e/o ad un obiettivo sociale, mediante un appropriato sistema di *governance* e senza che alla realizzazione di uno degli obiettivi di cui sopra corrisponda un danno significativo agli altri – pare potersi desumere un concetto legale di "sostenibilità", basato su elementi positivizzati, idoneo ad un utilizzo ben più ampio.

nella peggiore, pernicioso, in quanto consente di essere riempita di significati differenti all'occorrenza di fattispecie diverse, ma sempre *ex post*, in sede di un sindacato giudiziale a valle del quale potrebbero essere (tardivamente) attribuiti agli amministratori doveri in termini di "sostenibilità" che essi non erano certamente in grado di intendere come propri nel momento in cui realizzarono la condotta.

E, in terzo luogo, la condotta dovrà essere trasparente. Quali i criteri per determinare tale limpidezza, anche qui non è dato di comprenderlo. Ma al contempo la disciplina della società benefit richiede, sì, una *disclosure* ulteriore, rispetto alle società non benefit, in termini di relazione sul beneficio comune (comma 382 e all. 4 e 5 alla l. 208/2015); ma ciò è evidentemente "a valle" dell'attività, come sua dimostrazione presso il pubblico. Una trasparenza *sulla* gestione, e non *nella* gestione, per essere chiari. E infatti, rispetto al momento gestorio, non pare davvero di potersi riscontrare nelle società benefit canoni di condotta che modifichino in maniera significativa quelli delle società non dotate di tale qualifica²⁴.

Ma anche ove, con titanico sforzo, si volesse attribuire una valenza precettiva a termini che non la hanno, si può forse ritenere che le società benefit e solo le società benefit devono essere caratterizzate da una gestione responsabile, sostenibile e trasparente? Questo significherebbe argomentare, con classico ragionamento *a contrariis*, che una società non benefit è legittimata ad agire in maniera irresponsabile, *in*-sostenibile e *opaca*. Ma difficilmente vi sarà chi ammetta una simile lettura.

E infine, da ultimo, anche ove si superino i dubbi – ad avviso di chi scrive evidentemente insormontabili – rispetto ad una asserita giuridicità (e, prima ancora, intellegibilità) del contenuto del precetto sin qui in discorso, e lo si ammetta e conceda, si è in altra sede

²⁴ Salvo che non si intenda che la trasparenza non abbia ad oggetto l'attività di bilanciamento della finalità di beneficio comune con quella lucrativa, del che si dirà appresso. Così, tuttavia, non pare: se così fosse, infatti, si tratterebbe della trasparenza non già della società, bensì dei suoi amministratori nel dare adeguatamente conto delle modalità in cui si esplica la valutazione sul bilanciamento. Dovvero che, sia detto per inciso, pare comunque incombere sui gestori anche in assenza di una richiesta di condotta, tra l'altro, trasparente. Sul punto si v., per tutti, A.D. SCANO, *La motivazione delle decisioni nelle società di capitali*, Milano, 2018, p. 119 ss.

dimostrato come tale questione attiene non già alla fattispecie della società benefit, ma alla sua disciplina²⁵. E quindi, il dovere del perseguimento della finalità di beneficio comune non dipende dai canoni di responsabilità, sostenibilità e trasparenza, ma questi saranno semmai modalità di sua realizzazione attraverso le attività che, ove dovessero in parte o totalmente essere carenti, determineranno – sulla base delle regole generali, e non già di norme specificamente date per le società benefit – una responsabilità degli amministratori, ove tutti i restanti requisiti siano presenti per fare valere tale responsabilità. Si tratta, quindi, di elementi propri della disciplina, e non della fattispecie società benefit.

A fronte di ciò, quanto rileva al fine della corretta *qualificazione*, perlomeno in fase iniziale è la finalità di beneficio comune che la società si impegna a realizzare attraverso la propria attività economica, *per come sono state riportate in sede statutaria*²⁶. La realizzazione della stessa – e, naturalmente, le modalità in cui tale realizzazione ha luogo –, attraverso le attività poste in essere da parte della società, ha invece rilevanza appena quanto al legittimo mantenimento della qualifica, il che costituisce il problema ad avviso di chi scrive più rilevante in punto di credibilità della fattispecie benefit²⁷.

Ora, come già ricordato sono “di beneficio comune” quelle finalità che determinano un impatto positivo, o la riduzione di un impatto negativo, a seguito dell’azione economica della società, su una serie di portatori di interessi. Ovviamente, non è richiesto che la società operi a favore di tutte le (molte) categorie riportate dalla norma: è da ritenersi che appena una sia di regola sufficiente. D’altro canto, i soci – cui unicamente spetta la definizione della finalità statutaria di beneficio comune – sono del tutto liberi di effettuare, in sede di redazione della clausola dell’oggetto sociale²⁸ che deve includere la finalità benefit, una selezione che porti la società ad essere *multista-*

²⁵ A. BARTOLACELLI, *Spunti minimi sulla fattispecie “società benefit” per una sua necessaria revisione*, in *BIS*, 2025, p. 71 ss. E pure, nei medesimi termini, G.A. RESCIO, *L’oggetto della società benefit*, cit., p. 467.

²⁶ A. BARTOLACELLI, *Spunti minimi*, cit., p. 71 s.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Eventualmente anche delegando ciò agli amministratori: G.A. RESCIO, *L’oggetto della società benefit*, cit., p. 471.

keholder-oriented. Spetterà poi all'organo amministrativo valutare come in concreto potrà essere apportato un vantaggio ad ogni categoria di portatori di interessi, usando ovviamente la previsione statutaria come propria bussola.

3. *Il rapporto tra scopo mutualistico e finalità di beneficio comune*

Stante quanto precede, non è difficoltoso riscontrare come vi sia un punto di sovrapposizione piuttosto imponente tra le due finalità come appena esaminate: la società cooperativa, in ragione della gestione di servizio che la caratterizza, è – o perlomeno dovrebbe essere – intrinsecamente impregnata di un *favor* per i propri soci, che costituiscono anche espressione di alcune di quelle categorie di potenziali beneficiari menzionate dalla normativa in tema di società benefit.

Dinanzi a tale considerazione, vi possono essere diversi approcci e diverse considerazioni.

La prima, e forse la più semplice, è considerare che qualunque società cooperativa è, necessariamente ed automaticamente, una società benefit. In seconda istanza, anche in ragione della differenziazione normativa tra società cooperative a mutualità prevalente e non a seguito della riforma organica del 2004, si potrebbe pensare che solo talune tra le società cooperative – quelle a mutualità prevalente – potrebbero essere considerate *ex lege* società benefit, mentre le rimanenti no. In terza opzione, si deve considerare che nessun tipo di cooperativa sia, di per sé considerato, automaticamente da qualificare come società benefit.

Ora, vale la pena in via preliminare di sgombrare il campo da una questione terminologica. Si potrebbe essere tentati di attribuire una rilevanza alla denominazione della società: ove i soci non avessero inteso di modificarla includendo la dicitura *Società benefit* o la sigla *SB*, da ciò si desumerebbe che la cooperativa in questione non sarà da ritenersi una benefit. Tale conclusione, tuttavia, non soddisfa; e ciò proprio in ragione delle prescrizioni normative: è evidente dal dettato del comma 379 come il mutamento di denominazione

sia meramente opzionale. Certo, nella maggior parte dei casi esso si darà, anche per consentire il pieno esplicarsi della finalità pubblicitaria e reputazionale che deriva dalla denominazione dedicata. Ma si è già altrove dimostrato²⁹ come, ove ricorrano le condizioni di qualificazione di una società in termini di benefit, l'ente in discorso sarà da considerarsi una società benefit, con le prescrizioni connesse a tale modello (nomina del responsabile del beneficio comune; realizzazione della relazione prescritta; e, naturalmente, applicazione della normativa consumeristica in caso di mancato adempimento) indipendentemente dal fatto che alla denominazione sociale sia stata aggiunta l'indicazione di società benefit, o meno. Evidentemente, quindi, la questione legata alla denominazione non esplica particolare rilevanza.

Si esaminino, quindi, le tre opzioni separatamente.

3.1. *La società cooperativa come società benefit di diritto?*

Come si è detto, la sovrapposizione concettuale e pratica delle nozioni di scopo mutualistico e finalità di beneficio comune potrebbe condurre, in linea teorica, a considerare qualunque cooperativa come società benefit. Se la benefit si connota per un impatto positivo su perlomeno una categoria di suoi *stakeholder*, e in ragione della gestione di servizio i soci di una cooperativa vivono il rapporto sociale proprio in termini di vantaggio rispetto alle condizioni che potrebbero riscontrare altrove, o nel rapporto commerciale con la medesima cooperativa non assistito dalla qualità di socio, allora si potrebbe da ciò inferire che la stessa essenza della società cooperativa implica il suo dover essere considerata una società benefit. Così, tuttavia, non pare.

²⁹ A. BARTOLACELLI, “*Predicare bene e razzolare male*”: la concorrenza sleale delle società dichiaratamente benefit, ma che non perseguono una finalità di beneficio comune, in L.M. MIRANDA SERRANO, J. PAGADOR LÓPEZ (diretto da), *Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial*, Madrid, 2021, p. 328 ss., spec. 336 ss.; ID., *Spunti minimi*, cit., p. 76. E si v. anche D. CATERINO, *Denominazione e labeling della società benefit tra marketing “reputazionale” e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 800 s.

Vero è che una lettura della norma avulsa da considerazioni sulla funzione delle società benefit nel nostro ordinamento potrebbe giustificare questa conclusione. Ma proprio tale funzione è, ad avviso di chi scrive, l'ostacolo più rilevante per approdare al risultato che le cooperative sarebbero tutte benefit *ex lege*.

La funzione spiegata dalle società benefit nel nostro ordinamento è, infatti, da ritenersi caratterizzata dal volere consentire agli altri operatori economici e ai consumatori di individuare quelle organizzazioni imprenditoriali che si connotino per il desiderio – quantomeno dichiarato – di fornire un vantaggio ad almeno una parte della comunità, in termini che esorbitano ciò che è usualmente proprio di analoghe realtà che tuttavia non aderiscono alla forma di società benefit. In questo senso, come già osservato, la finalità di beneficio comune si *aggiunge* e non si sovrappone a quella lucrativa. Non si ritiene che in realtà la seconda debba necessariamente essere compressa in ragione della prima, come già si è avuto modo di affermare³⁰; ma è evidente che la funzione segnalatoria della società benefit

³⁰ Cf. A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 262. Ed infatti ben si può immaginare che sia qualificabile come benefit una società che riesca comunque a massimizzare il profitto, nonostante una dichiarata – e realizzata – finalità di beneficio comune. Sul punto, assai diffusamente, M. PALMIERI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2023, I, p. 1030 ss. Si pensi al caso delle imprese alberghiere che adottano misure di maggiore attenzione al *green* (ad esempio, il non dare luogo al cambio della biancheria salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal cliente) che si traducono in un risparmio sui costi di gestione, oltre che in un ritorno positivo dal punto di vista ambientale (e, sul punto: S. BYNOE, *Does Reusing Hotel Towels Save the Planet or Just Money?*, in *Asparagus Magazine* (27 August 2020), <https://www.asparagusmagazine.com/articles/environmentalist-from-hell-looks-into-hotel-housekeeping-greenwashing>). Peraltro, se un caso siffatto ben potrebbe costituire la declinazione di una società benefit, per darvi corso non è tuttavia da ritenersi necessario aderire a tale modello. Dandosi infatti comunque una massimizzazione del profitto per i soci, evidentemente la ricerca del beneficio comune non confligge con la finalità lucrativa e dunque, in ultima ratio, con la lesione della prospettiva remunerativa dei soci. Atteso ciò, non pare essere necessario aderire allo schema benefit perché gli amministratori si possano sentire legittimati a tale tipo di condotta. Diversamente, ove il caso appena visto sia solo parte di una strategia più ampia, da cui possa derivare un nocumento alle aspettative di lucratività nutrite dai soci, allora certamente sarà necessario – attesa la formulazione assai poco perspicua del comma 379 – che siano i soci ad autorizzare tale condotta sociale, esattamente modificando l'atto costitutivo per vedervi incluso il perseguimento della finalità di beneficio comune, e così avendo la società traghettata verso il modello benefit. Cfr. A. BARTOLACELLI, *Spunti minimi*, cit., p. 77 ss.

consiste proprio nel dare evidenza ad una deviazione, intesa come positiva dal legislatore e da perlomeno parte del mercato ed esplicitamente voluta dai soci della società, rispetto al *business as usual* di tale modello societario.

Ora, traslando il discorso sul piano mutualistico, ove si ammettesse che ogni cooperativa è, di per sé, una società benefit in ragione delle già osservate sovrapposizioni di situazioni vantaggiose, si dovrebbe riconoscere che la funzione segnalatoria specifica della società benefit verrebbe meno, essendo già di per sé ricompresa nella qualifica di cooperativa³¹. Sarebbe in altri termini del tutto inutile qualificare una cooperativa come società benefit: il perseguimento di un vantaggio a favore di almeno una categoria di portatori di interessi – lavoratori, clienti, finanziatori, nella loro declinazione di soci cooperatori a seconda del tipo di cooperativa di cui si discorra – è (o dovrebbe essere, ancora) garantito dalla stessa natura della società come cooperativa. L'essere società benefit richiederebbe solamente una compliance più esigente, che si manifesta attraverso la nomina del responsabile del beneficio comune e la relazione annuale sul perseguimento dello stesso, che peraltro non pare aggiunga nulla alla affidabilità della cooperativa rispetto alla realizzazione in concreto del suo scopo mutualistico³². Se, solo in virtù del suo essere società mutualistica, quindi, una cooperativa potesse fregiarsi sempre del titolo di società benefit, o comunque sempre, anche in assenza di estrinsecazione di tale qualifica, fosse soggetta a quella disciplina, evidentemente la funzione segnalatoria delle società benefit verrebbe completamente meno, perlomeno nell'ambito delle imprese mutualistiche.

L'equivalenza società cooperativa = società benefit pare quindi recisamente da escludersi, in quanto essenzialmente inutile³³.

³¹ E pare che la finalità segnalatoria/reputazionale sia quella maggiormente propria delle società benefit come categoria: M. PALMIERI, *Le società benefit*, cit., p. 1039 s.; A. BARTOLACELLI, *Spunti minimi*, cit., p. 75 ss.

³² Ovvero, ove si opini il contrario, evidentemente si dovrà ritenere che, in condizioni usuali, la disciplina cooperativistica non fornisce sufficienti garanzie rispetto al perseguimento dello scopo mutualistico da parte della società, per cui si rende necessario attivare (sempre) anche le (pur tuttavia scarse) ulteriori tutele che si rinvengono nella disciplina delle società benefit.

³³ E potenzialmente addirittura dannosa se si pensi a quelle cooperative preesistenti alla l. 208/2015 che di fatto si troverebbero assoggettate alle regole delle

3.2. *Le cooperative a mutualità prevalente come società benefit di diritto?*

Una seconda possibilità è quella di ritenere che solo alcune, tra le società cooperative, siano automaticamente da considerarsi società benefit. Le più credibili candidate potrebbero essere, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle appena osservate, le cooperative a mutualità prevalente³⁴. Se, infatti, il punto di partenza è costituito dalla sovrapposizione tra scopo mutualistico e finalità di beneficio comune, essa si realizza allorquando maggiormente pregnante sia l'impegno da parte della società sul versante mutualistico, e quindi, ragionevolmente, quando la società sia a mutualità prevalente.

Tuttavia, da un punto di vista concettuale, questa ipotesi sconta la medesima criticità appena osservata nel paragrafo che precede: la funzione segnalatoria della società benefit sarebbe resa pressoché irrilevante dal fatto che l'attività di vantaggio a favore di almeno una categoria di portatori di interessi rientra tra le caratteristiche essenziali della cooperativa, come necessaria realizzazione del suo scopo mutualistico.

Rispetto al caso appena osservato, qui la situazione di fondo non cambia, se non per aversi una maggiore garanzia rispetto al perseguimento della finalità di beneficio comune/realizzazione dello scopo mutualistico. Questo, infatti, sarebbe l'effetto di avere le società cooperative a mutualità prevalente qualificate come benefit *di diritto*.

Ma anche qui, al di là della criticità apicale rispetto alla sopravvenuta irrilevanza della funzione segnalatoria della qualifica di benefit che si verificherebbe allorché si aderisse a questa teoria, si presen-

società benefit senza volerlo, e senza una via d'uscita per evitarlo, salvo la trasformazione della società. Il caso, infatti, è diverso da quello – che invece si riteneva ammissibile: cfr. A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 278 – delle società lucrative (ma non solo) che già prima della l. 208/2015 avevano inserito finalità di beneficio comune nel proprio oggetto sociale, e che quindi, all'entrata in vigore della normativa benefit, si sono trovate ad essere qualificate automaticamente società benefit, con gli oneri a ciò connessi. In questa ipotesi, infatti, ove non si desideri l'assunzione della qualifica di società benefit, una modifica statutaria che rimuova semplicemente la finalità di beneficio comune dall'oggetto sociale sarà sufficiente allo scopo. E non sfugge come tale modifica è certamente meno impattante della trasformazione che si richiederebbe nella prima ipotesi considerata.

³⁴ Su cui si v. E. ROCCHI, *Sub artt. 2512-2513-2514 e 2545-octies*, in G. PRESTI (a cura di), *Società cooperative*, cit., p. 27 ss.

tano ulteriori problematiche, per quanto si possa comunque partire da un apparente vantaggio.

Difatti, nel predisporre uno statuto normativo apposito per le società cooperative a mutualità prevalente, il legislatore della riforma non le ha tuttavia dotate di una denominazione specifica che consenta ai terzi di rendersi immediatamente conto se l'ente mutualistico in discorso sia caratterizzato o meno da una prevalenza dello scopo mutualistico, così come declinato dall'art. 2512 c.c., rispetto a quello lucrativo³⁵. Vero è, certamente, che l'iscrizione nell'apposito albo di cui al comma secondo della norma appena citata fornisce garanzie in termini pubblicitari rispetto ai terzi; tale iscrizione, tuttavia, non è certamente dotata della medesima immediatezza di percezione che è propria di una denominazione dedicata. Il riconoscere alle (sole) cooperative a mutualità prevalente la qualifica di società benefit *ex officio* potrebbe colmare questa lacuna, se di lacuna si tratta.

Così ragionando, tuttavia, pare che le criticità superino comunque i potenziali benefici. Nel domandarsi per quale ragione il legislatore non abbia dotato la cooperativa a mutualità prevalente di una denominazione, o perlomeno di una etichetta propria, non si può non osservare come la qualifica relativa alla mutualità perseguita in misura prevalente è determinata da una serie di situazioni fattuali (cfr.: art. 2513 c.c.: l'entità dei ricavi delle vendite e prestazioni servizi verso soci, rispetto a quelli verso terzi; costo del lavoro dei soci rispetto a quello dei terzi; costo della produzione per servizi ricevuti da soci o per beni conferiti da soci, ancora rispetto a servizi ricevuti o merci o materie prime conferite o acquistate da terzi. Il tutto senza considerare la media ponderata da calcolare allorquando siano presenti più gestioni mutualistiche) che devono essere presenti senza intervalli superiori all'anno³⁶. A tali situazioni fattuali, poi, è noto

³⁵ Non soltanto. Infatti la formulazione originaria (post-riforma) dell'art. 2515 riportava un terzo comma che prevedeva, oltre alla iscrizione nell'apposito albo di cui immediatamente si dirà nel testo e che comunque sopravvive nella formulazione dell'art. 2512, che i dati relativi a tale iscrizione dovessero essere indicati negli atti e nella corrispondenza della società. Tale comma è stato tuttavia abrogato dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, art. 10, comma 5.

³⁶ Così, come noto, l'art. 2545-*octies*, sulla base del quale la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si perde ove non siano rispettate le condizioni di

come si accompagni la necessaria introduzione di clausole c.d. “antilucrative” negli statuti, come prescritto dall’art. 2514.

Ora, evidentemente le due condizioni per la qualificabilità di una cooperativa come a mutualità prevalente devono essere congiuntamente presenti. In altri termini, se è presente solo il rispetto del profilo fattuale, ma non sono state introdotte le clausole, la società cooperativa vedrà rigettata la domanda di iscrizione all’apposito albo delle società a mutualità prevalente. E analogamente si deve ritenere allorquando la cooperativa abbia introdotto le clausole prescritte, ma non siano presenti (*ab ovo* o a seguito di cambiamenti nel corso della vita della società) le condizioni fattuali di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.: la presenza delle clausole antilucrative, senza che si dia una mutualità prevalente empiricamente verificata, non consente di qualificare la società in discorso come società a mutualità prevalente. Nonostante le regole piuttosto stringenti dettate dall’art. 2545-*octies* per il passaggio da coop a mutualità prevalente a cooperativa “diversa” (che qui definiamo anche, con una certa dose di provocazione, “a lucratività prevalente”), la permanenza nell’alveo del mutualismo prevalente potrebbe quindi essere anche ondivaga, per ragioni di mercato, anche quando siano presenti clausole statutarie (che sono evidentemente del tutto legittime anche in un regime di cooperativa a lucratività prevalente) che potrebbero tuttavia essere il retaggio non modificato di una situazione fattuale (quella della prevalenza della mutualità sulla lucratività, in concreto) che si è poi venuta modificando fatalmente *in minus*, in via temporanea o definitiva³⁷.

Queste considerazioni portano quindi a comprendere le ragioni della mancanza di una denominazione legale dedicata per le coop a mutualità prevalente: da un lato (forse non del tutto correttamente) si trasmette l’idea di una unitarietà di fondo del sistema cooperati-

prevalenza per due esercizi consecutivi, oltre che nel caso di rimozione delle clausole antilucrative dallo statuto.

³⁷ Ma, chiaramente, ove la situazione di prevalente lucratività sia destinata a protrarsi nel tempo, allora tra le prime reazioni dei soci è ragionevole che troverà luogo quella di eliminare anche le clausole antilucrative dallo statuto, in modo da potere trarre a quel punto il massimo legittimo beneficio anche in termini economici dalla partecipazione sociale, ferma restando l’indisponibilità del patrimonio preesistente, sulla base delle regole dettate dall’articolo 2545-*octies* c.c.

vo³⁸; dall'altro, si evita così di richiedere alle cooperative che passassero dalla mutualità alla lucratività prevalente un ulteriore onere formale anche sul piano della necessaria modifica della denominazione³⁹. Ecco quindi che non sarebbe perspicuo a quel punto sopperire a ciò attribuendo alla cooperativa, nel momento in cui sia a mutualità prevalente, anche la qualifica di società benefit. Le due grandezze (benefit e mutualità prevalente) sono disomogenee, e utilizzare la denominazione (per di più meramente opzionale) dedicata ad una (benefit) per segnalare l'altra (mutualità prevalente) pare nel complesso insensato.

Ma vi è anche una ulteriore ragione, più apicale, che lascia intendere come un focalizzarsi eccessivamente sulle cooperative a mutualità prevalente potrebbe non essere in linea con lo spirito che anima le società benefit, escludendone la qualifica *ex officio*.

La ragione per cui ci si concentra sulle coop a mutualità prevalente è data dal fatto che sono quelle in cui la asserita sovrapposizione tra finalità di beneficio comune e scopo mutualistico si realizza con maggiore certezza e con maggiore peso; in altri termini, le cooperative a mutualità prevalente sarebbero le società in cui più compiutamente si realizzerebbe la finalità di beneficio comune. Questa scelta, tuttavia, denuncia un approccio non coerente (purtroppo) con la disciplina dettata in materia di società benefit.

Quando, infatti, consideriamo le società benefit, dobbiamo ricordare come non sia in alcun luogo prescritto un *minimo* di beneficio comune da realizzarsi obbligatoriamente per mantenere la qualifica. Già in altre sedi⁴⁰ si è avuta occasione di segnalare come questo significhi che anche attività minime, espressioni di una finalità di beneficio comune altrettanto di minimo impatto, non ostano a che la

³⁸ In questi termini anche A. BASSI, *Scopo mutualistico*, cit., p. 1367.

³⁹ Gli oneri comunicativi previsti dal legislatore, infatti, sono orientati essenzialmente al Ministero, sia con riferimento all'art. 2545-*octies*, comma 2 ss. c.c., e art. 223-*sexiesdecies* disp. att. trans. c.c., senza uno specifico intervento a favore dell'informazione al mercato in generale, che si intende realizzata ancora attraverso l'aggiornamento dell'albo.

⁴⁰ A partire da A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 261 ss.; e sino a ID., *Spunti minimi*, cit., p. 75, passando per ID., *"Predicare bene e razzolare male"*, cit., p. 338, ove si propone la normativa armonizzata a livello europeo in materia di diritto dei consumatori come sistema per elaborare buone prassi e così garantire un minimo accettabile di beneficio comune perseguito dalle varie società simil-benefit nei diversi Paesi membri.

società si auto-qualifichi legittimamente come società benefit. E, in ipotesi, ciò anche allorquando le (altre) attività sociali nulla abbiano a che vedere con il beneficio comune come delineato dal comma 376⁴¹. Se così è – e la conclusione pare francamente poco controversibile – allora non è necessario che le società cooperative cui si guarda siano quelle caratterizzate da una prevalenza dello scopo mutualistico. Questo potrebbe forse segnalare una maggiore e più certificata serietà della qualifica di società benefit, ma la disciplina relativa non pone alcun limite a riguardo.

Anche in ragione di ciò, quindi, si ritiene preferibile un approccio che consideri le cooperative nel loro complesso, senza distinguere tra mutualità prevalente o meno.

3.3. Nessuna cooperativa come società benefit di diritto, ma...

L'ultima opzione da discutere è relativa proprio a ciò: se le cooperative sono da trattare unitariamente – e si è già dimostrato come non sia in alcun modo soddisfacente ritenerle tutte società benefit *ex officio* – stante che il dettato normativo è inequivoco nel consentire che una società cooperativa possa essere qualificata come società benefit, allora non resta che osservare quali siano i requisiti che una qualsiasi coop deve soddisfare per potersi dire società benefit.

Ciò che si è sin qui avuto modo di osservare è che la cooperativa che semplicemente svolga la propria funzione attuando la gestione di servizio a favore dei propri soci non può, solamente per questo, essere considerata una società benefit; per potere ottenere (o, *rectius*, vantare) questa qualifica, è necessario che siano riscontrabili ulteriori requisiti, che sono a questo punto agevolmente desumibili dalla disciplina delle società benefit.

In primo luogo, in punto di legittimazione, la scelta deve spettare ai soci: ciò significa che quanto necessario per la qualificazione richiederà l'intervento dei soci in sede di redazione o di modifica dell'atto costitutivo. In altri termini, non sarà sufficiente il mero

⁴¹ Questo essendo il corollario del ragionamento che vede esplicitazione possibile di attività volta alla realizzazione della finalità di beneficio comune nella eterodestinazione di parte degli utili annuali: v. *supra*, n. 18.

compimento di attività riconducibili ad una generica finalità di beneficio comune da parte degli amministratori della società⁴².

E tale scelta, *in secundis*, deve avere ad oggetto il perseguimento di una finalità di beneficio comune. Ma, attesa la ricostruzione offerta, già l'opzione per lo scopo mutualistico al fine di costituire una società cooperativa anziché non una lucrativa costituisce oggetto di una chiara scelta effettuata dai soci. In definitiva, la ragione per cui non si è ritenuta percorribile la prima opzione proprio in ciò risiede: nel fatto che, a fronte di una unica scelta dei soci (l'opzione per lo scopo mutualistico), l'ente assumerebbe automaticamente *due identità*, di cooperativa e di società benefit. A fronte di ciò, si darebbe quindi l'applicazione cumulativa ed automatica dei due regimi normativi (quello relativo alle società cooperative e quello delle società benefit), da un lato, senza possibilità di scampo; e, dall'altro e sistematicamente, senza che la normativa in materia di benefit, in ipotesi incidente su tutte le società cooperative, sia in alcun modo contemplata all'interno del codice civile, ossia dove è situata la grande maggioranza delle norme cooperativistiche, né coordinata in via generale con la disciplina cooperativa, su cui, appunto in ipotesi, andrebbe invariabilmente ad incidere. Tale conclusione non può essere condivisa, come abbiamo osservato.

Si ritiene, quindi, che le società cooperative *possano* essere società benefit, senza esserlo in via automatica; ma a tale fine è necessario intendere come questa opzione potrà essere realizzata e quali conseguenze potrà ragionevolmente avere.

Quanto al primo punto, non pare esservi alcuna difformità rispetto al regime generale. Come si è già asserito, una società diviene società benefit solo e soltanto in ragione di una scelta dei soci che includono nella clausola dell'oggetto sociale una finalità di beneficio comune. L'inclusione della finalità di beneficio comune, declinata in una modalità specifica⁴³, all'interno dell'oggetto sociale della società è condizione necessaria e sufficiente per l'acquisizione della qualifi-

⁴² A. BARTOLACELLI, "*Predicare bene e razzolare male*", cit., p. 329 s., spec. n. 37; ID., *Spunti minimi*, cit., p. 77, n. 27.

⁴³ Così il comma 377, ai sensi del quale le «finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit».

ca di società benefit; e questo anche, per così dire, *praeter voluntatem* dei soci⁴⁴.

Come già si è avuto modo di ricordare, certamente i soci di una cooperativa hanno operato la scelta di realizzare un beneficio comune a favore di loro stessi come portatori di interesse a vario titolo, attraverso la gestione di servizio. Questa, tuttavia, è condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione dell'ente in termini di cooperativa, ma non già per l'assunzione della qualità di società benefit. Al fine di divenire benefit, la società cooperativa deve essere attiva anche su un fronte ulteriore, che non sia direttamente ed indefettibilmente legato al suo essere cooperativa.

Ecco che allora, argomentando sia sulla base del dibattito sviluppatosi in ambito di società lucrative, sia partendo dal pur scarso dettato normativo, è richiesto ai soci di cooperativa desiderosi di aderire al regime benefit uno sforzo *ulteriore* rispetto a quello mutualistico.

Nel campo delle società lucrative, infatti, è evidente come il perseguimento della finalità di beneficio comune *bilanciata* con lo scopo di dividere gli utili, come si desume dalla lettura congiunta dei commi 376 e 377, determina una *alterità* della finalità di beneficio comune rispetto all'usuale scopo sociale⁴⁵. Questa alterità determina la natura comunemente definita *dual purpose* nelle società benefit.

D'altra parte, anche il dettato letterale della normativa benefit supporta questo ragionamento: al comma 377, infatti, con formulazione opportunamente più ampia di quella del comma precedente che considera appena l'interesse lucrativo dei soci, si legge che la

⁴⁴ Ossia, allorquando i soci, pur non volendo costituire una società benefit, o traghettare l'ente nei confini della società benefit, includono comunque una finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale. La società sarà comunque da considerarsi società benefit, in ragione del rispetto dei requisiti oggettivi per la qualificazione. Si v. *supra*, n. 33.

⁴⁵ E infatti al comma 376 si legge esplicitamente che la finalità di beneficio comune, sia pure attuata attraverso l'esercizio dell'attività economica della società, è aggiuntiva a quella lucrativa («oltre allo scopo di dividerne gli utili»). Peraltro, così come la legge non si perita di definire un minimo di attività di beneficio comune, non è neppure definito un massimo; è semplicemente da ritenersi che lo scopo *non* di beneficio comune non debba essere completamente espunto dalle finalità sociali, non potendosi in quel caso dare luogo al bilanciamento, e potenzialmente cambiando l'ente i suoi connotati essenziali.

gestione è volta al bilanciamento “con l’interesse dei soci”, senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi ricomprendendo qualunque interesse dei soci, incluso quello mutualistico.

A fronte di ciò, quindi, la cooperativa potrà assumere la qualità di società benefit allorché si inseriscano nella clausola dell’oggetto sociale finalità di beneficio comune *ulteriori* rispetto a quelle mutualistiche. E, naturalmente, ulteriori anche rispetto a quelle lucrative, calmierate per le società a mutualità prevalente, e libere salvi i limiti consueti per le coop che invece si configurino come a *lucratività* prevalente.

Questa impostazione, che pare la più aderente allo spirito che informa le società benefit⁴⁶ e che consente di fatto un maggiore rispetto delle specificità proprie sia della fattispecie cooperativa sia della forma società benefit, pare quella decisamente preferibile. Di fatto si concretizza in un quadro complessivo per cui si rifiuta che, per le società benefit, il beneficio comune possa essere configurato come un vantaggio per i soci cooperatori, in quanto in questo si traduce lo scopo mutualistico. Per poter essere qualificata come benefit, quindi, la cooperativa dovrà offrire vantaggi a portatori di interessi ulteriori rispetto ai propri soci cooperatori, inserendo tale finalità all’interno della clausola dell’oggetto sociale.

4. *Conseguenze dell’opzione scelta in termini di disciplina della società cooperativa benefit*

La soluzione appena presentata è certamente la più coerente per combinare correttamente i principi di entrambi i modelli societari coinvolti e che qui si intersecano. È però opportuno esaminare perlomeno brevemente le conseguenze sulla disciplina cooperativa

⁴⁶ A ben vedere, infatti, in tutti i tipi sociali la qualificazione della società come benefit richiede che si preveda un vantaggio per portatori di interessi che sono di norma percepiti come estranei alla compagine societaria. Anche per questa ragione, ipotizzare una qualificazione in termini di società benefit *ex officio* per tutte o anche solamente per alcune tra le società cooperative, con conseguente limitazione dei benefici ai soli soci cooperatori, pare non coerente con una funzione perlomeno parzialmente altruistica che costituisce uno dei profili di maggiore peculiarità delle benefit.

della adozione del modello benefit. Chiaramente, in ragione della sua intrinseca attenzione rispetto al vantaggio personale diretto per i propri soci, nonché della mutualità c.d. di sistema, le cooperative si candidano a frequentare con una certa assiduità e convinzione il mondo delle società benefit.

In primo luogo, con riferimento alla qualificazione di una cooperativa come a mutualità prevalente, ove l'ente intenda qualificarsi come benefit, come deve essere computata la prevalenza? Ora, è noto come l'indicazione di una finalità di beneficio comune non richiede, sulla base della normativa sulle società benefit, alcuna specificazione rispetto all'esborso finanziario legato alla realizzazione di tale finalità, che costituisce, invece, il criterio fattuale di selezione delle cooperative a mutualità prevalente *ex art. 2513 c.c.* Ora, il sistema per come è stato congegnato dal legislatore del 2004 prevedeva una alternativa sostanzialmente binaria, con selezione da operarsi tra risorse dedicate o derivate da un lato attività volta a realizzare lo scopo mutualistico e dall'altro da esercizio lucrativo. Evidentemente, con l'avvento delle società benefit e l'estensione della possibilità di attribuzione della qualifica anche in capo alle cooperative questo teorema si deve modificare in senso ternario. Sarà da considerare, in altri termini, quanto alla verifica del requisito fattuale, sia la quantificazione delle attività espressione dello scopo mutualistico, sia quelle riconducibili allo scopo lucrativo, sia, pure, quelle riconducibili allo scopo di beneficio comune. La cooperativa società benefit, in altri termini, si connota per non essere già *dual purpose*⁴⁷, ma necessariamente *tri-purpose*. E ciò, chiaramente, se è destinato ad essere maggiormente rilevante ai fini qualificatori quando si discorra di cooperative a mutualità prevalente, è comunque vero per *tutte* le società cooperative, anche ove la mutualità sia ridotta, o molto ridotta.

Restando tuttavia nell'alveo delle coop a mutualità prevalente, che qui maggiormente interessano, stante il dettato dell'art. 2513 c.c., evidentemente le attività che realizzano lo scopo mutualistico dovranno essere preponderanti in valore rispetto alla somma *congiunta* delle attività lucrative e di quelle di beneficio comune. Per

⁴⁷ Giacché si può sostenere che qualunque società cooperativa spuria è di fatto espressione di una logica "dual purpose" *ante litteram*.

semplificare, la società cooperativa benefit a mutualità prevalente è soprattutto, quanto al suo impatto, una cooperativa, e solo in seconda battuta è società benefit. In questa configurazione evidentemente si garantisce un impatto della società nei confronti dei suoi portatori di interessi estremamente avanzato: sono *stakeholders* i soci cooperatori, che beneficiano perlomeno della maggioranza dell'attività della società; e sono *stakeholders* i soggetti che beneficiano delle attività volte a realizzare la finalità di beneficio comune. Sulla base di queste osservazioni si dovrà svolgere l'attività di bilanciamento che deve essere operata dagli amministratori.

Ancora, con riferimento a quest'ultimo punto, discutibile è se tali soggetti, beneficiari della finalità di beneficio comune, possano ricomprendere anche i soci della cooperativa. La risposta, atteso quanto sin qui sostenuto, non può essere affermativa, o perlomeno non con riferimento ai soci *in quanto tali*. Se così fosse, infatti, si darebbe luogo ad una ulteriore gestione mutualistica, utile senz'altro a rafforzare la preminenza della mutualità della società rispetto ai suoi eventuali caratteri lucrativi, ma non già alla realizzazione di attività riconducibili all'attuazione della finalità di beneficio comune. La finalità di beneficio comune, quindi, dovrà essere specificata avendo ad oggetto categorie di soggetti non già ricompresi nelle attività collegate allo scopo mutualistico della società⁴⁸, incrementando così ulteriormente l'impatto positivo esterno della società.

Da questa impostazione deriva quello che può apparire, a prima vista, un paradosso, ovvero che le cooperative c.d. pure, che quindi svolgono la propria attività *unicamente* nei confronti dei soci, non potranno *mai* acquisire la qualifica di società benefit. Sulla base della ricostruzione qui proposta, infatti, la società benefit può essere vista anche come una deviazione non già dello scopo mutualistico,

⁴⁸ Tale considerazione consente di chiarire come i soci non possano essere i beneficiari della finalità di beneficio comune non già in assoluto, ma solamente in quanto destinatari diretti e privilegiati. Per chiarire: una coop che decida di supportare, come finalità di beneficio comune, le attività di una associazione locale, in cui la maggioranza dei membri è costituita da suoi soci, non sta in questo modo attribuendo vantaggi direttamente ai soci, bensì all'associazione e alle sue attività di impatto pubblico, per cui pare corretto ritenere che si tratti di attività pienamente riconducibile ad una finalità di beneficio comune a favore della comunità in cui, ad esempio, la cooperativa opera o con cui si trova ad avere un qualche tipo di legame.

ma di quello lucrativo. Portando questa considerazione in ambito cooperativistico a mutualità prevalente, allora, in una coop benefit ad essere diminuito è il tasso di lucratività massima, mentre il limite minimo della mutualità per considerarsi la prevalenza resta intatto. E un corollario di questo principio è il fatto che nella società cooperativa benefit a mutualità prevalente che perda successivamente tale prevalenza, questa circostanza non ha di per sé un impatto sulla qualificazione della stessa in termini di società benefit, ove permanga quantomeno la finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale⁴⁹.

Atteso quanto precede, le restanti prescrizioni relative alle società benefit sono da ritenersi applicabili sostanzialmente *de plano*. La coop dovrà quindi provvedere a nominare un responsabile per il beneficio comune; gli amministratori dovranno operare il bilanciamento tra le diverse finalità (ma, a questo punto, a tre vie, giostrandosi tra mutualismo, lucro e beneficio comune sulla base delle indicazioni generali offerte dai soci in sede statutaria); e dovrà essere redatta la relazione annuale sul perseguimento delle finalità di beneficio comune, da strutturarsi secondo gli standard internazionali menzionati dal legislatore.

5. *Riflessioni conclusive*

Sulla base della ricostruzione qui offerta, dunque, la configurabilità di una società cooperativa come società benefit è senz'altro possibile, ma non avviene mai in via automatica. Sebbene vi siano indubbi punti di contatto tra la finalità di beneficio comune e la struttura mutualistica che caratterizza le cooperative, tale convergenza non è sufficiente a giustificare una sovrapposizione normativa

⁴⁹ Diversa è, invece, la questione sull'effettivo svolgimento dell'attività che dovrebbe realizzare la finalità di beneficio comune, per cui – come già osservato anche *supra* – i correttivi predisposti dal legislatore italiano appaiono particolarmente poco efficienti. Ma ciò ha a che vedere non già con l'(auto)attribuzione della qualifica, ma con il suo legittimo mantenimento. Per alcune riflessioni a riguardo, anche prendendo come punto di riferimento la *société à mission*, versione francese (più evoluta) della società benefit, si rinvia a A. BARTOLACELLI, *To B or Not To B*, cit., p. 420 ss.

o concettuale tra i due modelli. Opinare diversamente corrisponderebbe a postulare una equivalenza tra forma cooperativa e società benefit che pare tradire la natura di “walking the extra mile” propria di quest’ultima.

La società benefit, per come delineata dalla l. 208/2015, si configura come una fattispecie che richiede una scelta statutaria esplicita, volta all’inserimento di una finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale. Tale finalità deve essere distinta e ulteriore rispetto allo scopo mutualistico nelle cooperative, così come lo è rispetto allo scopo lucrativo nelle società lucrative. Ancora, la finalità deve rivolgersi a categorie di portatori di interesse che non si sovrappongano ai soci cooperatori. In tal senso, i soci che intendano fare assumere alla propria cooperativa la qualifica di società benefit devono compiere un atto volontario ulteriore alla definizione delle modalità di realizzazione dello scopo mutualistico, che si traduce in una modifica statutaria e nella predisposizione di una finalità di beneficio comune che porti vantaggio a soggetti – latamente intesi – terzi. Da ciò discenderà, poi, la necessaria adozione degli strumenti previsti dalla disciplina benefit per esecuzione e monitoraggio del beneficio comune, quali la nomina del responsabile del beneficio comune e la redazione della relazione annuale.

Questa impostazione consente di preservare la funzione segnalatoria propria sia delle cooperative, sia delle società benefit, evitando che entrambe vengano in sostanza svuotate di significato ove si ammettesse la coincidenza automatica delle qualifiche.

Infine, questa impostazione potrà essere utile – e ci si riserva di farlo in futuro – a verificare la compatibilità della finalità di beneficio comune con altri scopi altruistici in cui il fenomeno imprenditoriale può declinarsi.